

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, COSTA, BARBARO, SALERNO e CERAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1976

Norme in materia di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio a favore del personale militare

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il personale militare che abbia contratto ferite, lesioni o infermità riconosciute dipendenti da causa di guerra o di servizio ha diritto alle cure balneo-termali, idropiniche, inalatorie e complementari.

Le cure balneo-termali vengono praticate presso gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia o presso stabilimenti balneo-termali civili convenzionati con l'amministrazione militare. Le cure idropiniche, inalatorie e complementari, invece, vengono praticate presso una qualsiasi stazione idro-minerale, dislocata nel territorio nazionale, ufficialmente riconosciuta e specificatamente indicata per la cura della malattia diagnosticata.

Per il rimborso o concorso delle spese vengono seguite le seguenti norme:

l'ENPAS sostiene le spese relative alla cura vera e propria mediante apposite crediti o rimborso;

l'amministrazione militare, invece, usa due sistemi: se si tratta di cure balneo-termali, considerate un vero e proprio ricovero in luogo di cura, tutte le spese sono a carico dell'amministrazione militare, mentre per le cure idropiniche, inalatorie e complementari l'amministrazione rimborsa all'interessato, dietro presentazione di apposita documentazione, una somma non supe-

riore a 12 giornate di missione riferite al grado rivestito.

In ogni caso, per poter fruire delle cure a carico dell'ENPAS, l'interessato deve presentarsi, munito del libretto sanitario e di prescrizione del medico curante, a visita medica presso l'ente mutualistico il quale rilascia la relativa impegnativa, titolo indispensabile per essere ammesso alle cure gratuite. Al limite, quindi, per avere diritto alle cure basterebbe la visita medica dell'ENPAS. Purtroppo non è così. La procedura burocratica non solo è di una onerosità e dispendiosità impressionante, ma crea delle vere e proprie discriminazioni per disparità di trattamento, per il semplice fatto che gli alberghi, nei quali vengono praticate le cure, vengono convenzionati tenuto conto del grado rivestito dall'avente diritto ed anche perchè l'indennità di missione viene liquidata tenuto conto del grado rivestito.

La rapida approvazione delle nuove norme proposte, oltre ad eliminare la disparità di trattamento a favore di coloro che ne hanno meno bisogno dal punto di vista economico, eviterà anche che molte persone, soprattutto dei gradi bassi e di truppa, debbano rinunciare alle cure o chiedere il cambio turno per inderogabili esigenze di servizio..

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Al personale militare, in servizio ed in quiescenza, avente diritto alle cure balneo-termali, idropiniche, inalatorie e complementari sarà corrisposto, a cura del Ministero della difesa, un contributo forfettario eguale per tutte le categorie.

Art. 2.

Il contributo, uno per le cure balneo-termali e l'altro per le cure idropiniche, inalatorie e complementari, sarà determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

Per ottenere il contributo l'avente diritto presenterà all'ente di appartenenza, entro il 10 dicembre di ogni anno, domanda in carta libera, nella quale dovrà indicare l'infermità, lesione o ferita che dà diritto alle cure nonchè la data, il numero del processo verbale e la commissione medica che ha emesso il giudizio di dipendenza da causa di servizio.

Il giudizio sulla necessità o meno delle cure sarà emesso dal dirigente il servizio sanitario dell'ente. Per i casi dubbi o abbisognevoli di particolari esami clinici il dirigente il servizio sanitario avvierà gli interessati, per gli accertamenti e per il giudizio definitivo circa la necessità delle cure, presso:

gli ospedali militari territoriali o marittimi;

le infermerie presidiarie;

le infermerie autonome della marina militare;

gli istituti medico-legali dell'aeronautica militare;

gli altri enti sanitari eventualmente designati dai capi servizio sanità di Forze armate.

Il centro amministrativo, sulla scorta delle domande definite, comunicherà, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla direzione generale della sanità militare il numero degli aventi diritto, sommando le cure balneo-termali con quelle idropiniche, inalatorie e complementari.

Sulla scorta dei dati comunicati dai centri amministrativi la direzione generale della sanità militare determinerà l'ammontare del contributo, predisporrà gli atti per il decreto e provvederà al successivo accreditamento delle somme necessarie per erogare il contributo.

L'avente diritto alle cure potrà chiedere di essere ricoverato presso gli stabilimenti balneo-termali militari. In tal caso non spetta il contributo.

Per le cure da praticare presso gli stabilimenti civili, fermo restando l'eventuale rimborso da parte dell'ENPAS delle cure vere e proprie, l'ente di appartenenza rilascerà all'interessato la licenza prevista dalle norme unificate per la concessione delle licenze ai militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica ed erogherà il contributo determinato dal Ministro.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti nel capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1976 e nei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.